

Allegato "B" al Rep. n.

STATUTO SOCIALE
TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

DENOMINAZIONE

1. È costituita una società a responsabilità limitata denominata
"MERCURIO SRL".

Art. 2

SEDE

1. La società ha sede nel Comune di Milano, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-*ter* disp. att. c.c..
2. Il trasferimento della sede sociale presso un diverso indirizzo nell'ambito del medesimo Comune potrà avvenire con deliberazione dell'organo amministrativo, senza che ciò costituisca modifica dello statuto sociale.
3. La società, sempre con deliberazione dell'organo amministrativo, può istituire o sopprimere, in Italia e/o all'estero, sedi operative o secondarie, succursali, filiali, agenzie e/o rappresentanze.

Art. 3

DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende corrispondente, per qualsiasi effetto, con quello risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

Art. 4

DURATA

1. La società ha durata sino al giorno 31 dicembre 2050.
2. La durata della società può essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'assemblea dei soci, assunta con la maggioranza dei voti ordinariamente prevista dalla legge.

Art. 5

OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, svolgendo in particolare le seguenti attività:
- l'ideazione, lo studio, l'analisi, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, la gestione, l'installazione, la configurazione, la manutenzione, l'assistenza, la pubblicazione, la formazione, la fornitura e la commercializzazione in proprio e per conto terzi di siti *web*, applicazioni *web*, giochi per *computer* e *console*, servizi di consulenza ingegneristica, soluzioni *software* e *hardware*, apparecchiature elettroniche, *personal computer*, dispositivi per realtà aumentata, applicazione mobile e *desktop*, piattaforme di *e-commerce*, *blog*, *social network*;

- la stampa grafica vettoriale sia, 2D che 3D, la progettazione di dispositivi *wearable technology*, soluzioni e servizi per la domotica, per l'*internet of things (iot)*;
- servizi di *brand design*, servizi e soluzioni per le comunicazioni digitali, soluzioni tecnologiche per il recupero e l'utilizzo delle energie primarie, servizi di consulenza e cessione di *know-how*;
- la composizione di colonne sonore per videogiochi e/o software, brani musicali, musica stampata;
- la prestazione di servizi di registrazioni sonore, colonne sonore, sicurezza informatica, servizi di consulenza *ict* e *it*, servizi *internet*, servizi di pubblicità a mezzo media, *green-economy*, attività editoriali, marketing e comunicazione, servizi di fotografia e video, riprese video comprese quelle aeree;
- la ricerca e lo sviluppo, anche in collaborazione e in cooperazione con altri soggetti, pubblici e/o privati, università e centri di ricerca, di servizi con alto contenuto tecnologico e innovativo, volti anche all'ottenimento di finanziamenti e commesse di organismi pubblici e/o privati;
- l'organizzazione e la promozione, in proprio e/o per conto di terzi, di eventi, viaggi, seminari, simposi, incontri, feste, cerimonie e annessi servizi di biglietteria, coordinamento, service, gestione di flussi di folla e portierato, noleggio di strutture per manifestazioni e spettacoli, consulenza ingegneristica del suono e della luce, servizi manageriali e di assistenza per artisti e imprese;
- la vendita di prodotti *hardware* di ogni tipologia.

2. La società potrà altresì:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, sia mobiliari che immobiliari, ritenute utili o necessarie per il raggiungimento di quanto indicato nel presente oggetto sociale;
- assumere, direttamente e/o indirettamente, cointeressenze in qualunque misura in altre società o imprese, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente il presente oggetto sociale, con la precisazione che l'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata dev'essere previamente approvata dall'assemblea ordinaria dei soci validamente costituita e deliberante secondo le maggioranze previste dalla legge;
- acquistare azioni, quote o comunque partecipazioni in altre società;
- partecipare alla costituzione di consorzi, *joint ventures* o associazioni anche temporanee di imprese;
- compiere operazioni finanziarie e, qualora ciò sia strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni, avalli, garanzie reali e/o personali in genere ma non a favore del pubblico, ai sensi dell'art. 106 d.lgs. 385/1993.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Art. 6

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00), suddiviso in quote ai sensi di legge.

Art. 7

CONFERIMENTI

1. Possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ivi compresa la prestazione d'opera e/o di servizi a favore della società medesima.

2. Ai sensi dell'art. 2468 comma 2 c.c., le partecipazioni dei soci al capitale sociale potranno non essere proporzionali ai conferimenti effettuati, anche in sede di aumento del capitale sociale e, in tale ultimo caso, per l'efficacia della delibera sarà necessario il consenso unanime dei soci.

3. In caso di cessione delle quote non proporzionali ai conferimenti effettuati, la responsabilità del socio alienante per i versamenti ancora dovuti, ai sensi dell'art. 2472 c.c., sarà in ogni caso commisurata ai conferimenti che il socio stesso si è obbligato ad effettuare in sede di sottoscrizione.

4. Le quote corrispondenti ai conferimenti di beni in natura o di crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

5. In caso di conferimento di opera o di servizi, è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore a essi attribuito, gli obblighi di prestazione di opera o di servizi assunti dal socio; in tal caso il medesimo potrà sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

6. L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni successivi all'iscrizione della società nel competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2465 comma 2 c.c., non dovrà essere autorizzato con decisione dei soci.

Art. 8

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

1. In sede di aumento oneroso del capitale sociale, spetta ai soci il diritto di sottoscrizione delle quote di partecipazione al medesimo in proporzione alla percentuale di capitale sociale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

2. Salvo che la decisione di aumento oneroso del capitale sociale non stabilisca un maggior termine, il diritto di sottoscrizione delle quote di partecipazione di nuova emissione dev'essere esercitato dai soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote di partecipazione, la quale dev'essere inviata a ciascun socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.).

3. Coloro i quali esercitano il diritto di sottoscrizione delle quote di nuova emissione in sede di aumento oneroso del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, salvo che la decisione di aumento del capitale sociale lo escluda.

4. Salvo il caso di cui all'art. 2482-*ter* c.c., la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento oneroso del capitale sociale può essere riservata a terzi estranei alla compagine sociale e in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c..

5. Il diritto di sottoscrizione delle quote di nuova emissione in sede di aumento oneroso del capitale sociale non spetta per le quote di nuova emissione che devono essere liberate mediante conferimenti in natura e anche in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso.

Art. 9

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale può essere ridotto, nei casi e alle condizioni previste dalla legge, con le stesse modalità previste per la modifica del presente statuto.

2. Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-*bis* comma 2 c.c. in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Art. 10

FINANZIAMENTI DEI SOCI

1. L'organo amministrativo può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i medesimi, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

2. Ai sensi dell'art. 2467 c.c., il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società in un momento in cui risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, ovvero in presenza di una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stata ragionevole l'effettuazione di un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

3. Al di fuori delle ipotesi previste dal comma precedente, l'organo amministrativo può restituire i finanziamenti dei soci senza dover previamente pagare gli altri creditori sociali o accantonare le somme necessarie a tale scopo.

4. L'organo amministrativo può, inoltre, acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Art. 11

STRUMENTI DI DEBITO

1. La società può emettere strumenti di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c. mediante decisione dei soci assunta secondo le modalità di cui all'art. 2479 c.c. e con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
2. Ai soci che non abbiano concorso alla decisione spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.
3. La società può effettuare attività di raccolta di risparmio tra i soci, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari e nel rispetto della delibera del C.I.C.R. n. 1058 del 19 luglio 2005.
4. Resta in ogni caso vietata la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

TITOLO III

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Art. 12

PARTECIPAZIONI SOCIALI

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono divisibili e, nell'ipotesi di loro proprietà, i diritti a essi relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità di cui agli artt. 1105 e 1106 c.c..
2. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o per la loro sottoscrizione.
3. In caso di pegno, usufrutto o sequestro di quote di partecipazione al capitale sociale si applica l'art. 2352 c.c..
4. Tutte le quote hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, fatta eccezione per quanto stabilito nel successivo art. 15.
5. Le quote di partecipazione al capitale sociale possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta del capitale di rischio di cui all'art. 30 l. 17 dicembre 2012 n. 221 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

Art. 13

SOCIO MOROSO

1. Nel caso di morosità di un socio, ai sensi dell'art. 2466 comma 2 c.c., la vendita della sua quota di partecipazione al capitale sociale, in mancanza di offerte di acquisto da parte degli altri soci, potrà essere effettuata all'incanto.

Art. 14

DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

1. Con il consenso unanime dei soci, mediante apposita modifica statutaria si possono attribuire ai singoli soci titolari di quote di categoria "A" particolari diritti relativamente all'amministrazione della società e alla distribuzione degli utili, quali il diritto di nominare uno o più componenti dell'organo amministrativo, il potere di autorizzare il compimento di operazioni decise dagli amministratori oltre un determinato valore, il diritto

di ricevere una maggior quota di utili sul residuo importo di quelli distribuibili.

2. I predetti diritti particolari relativi all'amministrazione o alla distribuzione degli utili, non si trasmettono, in caso di trasferimento delle quote per atto tra vivi, al nuovo acquirente, salvo che i soci lo consentano all'unanimità o che sia diversamente stabilito nel presente statuto.

Art. 15

CATEGORIE DI QUOTE

1. L'assemblea della società può creare categorie di quote fornite di diritti patrimoniali o amministrativi diversi, ovvero che non attribuiscono il diritto di voto in assemblea, che attribuiscono diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dal socio, ovvero che attribuiscono diritti di voto limitati a particolari argomenti determinati dall'assemblea della società o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

2. Il verbale dell'assemblea dev'essere redatto nelle forme di cui all'art. 2436 c.c..

3. Fermo restando che ricorrano i presupposti di legge e che quindi la società possa creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, liberamente determinare il contenuto delle varie categorie, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468 commi 2 e 3 c.c., è stabilito che sussistono quote di categoria "A" e quote di categoria "B".

Quote di categoria "A"

Le quote di partecipazione al capitale sociale di categoria "A", attribuite a tutti coloro i quali abbiano sottoscritto una quota di partecipazione al capitale sociale del valore nominale di almeno Euro 66,50 (sessantasei/50), sono dotate di tutti i diritti riconosciuti alle quote di categoria "B" (*infra* descritte) e, in aggiunta, del diritto di co-vendita ai sensi dell'art. 17 e del diritto di voto nell'assemblea dei soci.

Quote di categoria "B"

Le quote di partecipazione al capitale sociale di categoria "B", attribuite a tutti coloro i quali abbiano sottoscritto una quota di partecipazione al capitale sociale di valore nominale inferiore a Euro 66,50 (sessantasei/50):

- sono dotate:

* di pieni diritti patrimoniali e amministrativi;

* del diritto di opzione ai sensi dell'art. 8 comma 1;

- sono soggette:

* in caso di trasferimento, al diritto di prelazione ai sensi dell'art. 16 comma 2;

* all'obbligo di co-vendita ai sensi dell'art. 18;

- sono sprovviste del diritto di voto in assemblea.

Art. 16

TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, salvo quanto stabilito nei successivi artt. 17 e 18.
2. In caso di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale di categoria "A" spetta agli altri soci titolari di quote della medesima categoria il diritto di prelazione, diritto altresì spettante, in caso di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale di categoria "B", agli altri soci titolari di quote di categoria "A" e di categoria "B".
3. Pertanto, il socio che intenda trasferire a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la propria quote di partecipazione al capitale sociale, dovrà darne comunicazione a tutti agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso il loro domicilio risultante dal Registro delle Imprese, ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) inviato all'indirizzo di ciascuno di essi.
4. La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento del medesimo.
5. I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.), inviati non oltre quindici giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.
6. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. e, pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
7. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del trasferimento in forma idonea all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione di prelazione.
8. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, i soci potranno esercitare il diritto di prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra.
9. Ai fini del presente articolo, per "trasferimento" si intendono tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e, pertanto, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento in società o altro ente, la dazione in pagamento e la donazione.
10. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata, in mancanza di accettazione del valore indicato, a pena di inefficacia della comunicazione, dal socio intenzionato ad alienare, dall'arbitratore in seguito meglio specificato.

11. Qualora il prezzo o il valore indicato nella comunicazione di prelazione sia ritenuto eccessivo rispetto al valore effettivo della partecipazione, ciascun socio destinatario della comunicazione potrà, a proprie spese, richiedere al Tribunale del luogo in cui la società ha sede, con richiesta da comunicare altresì nel termine sopra fissato per l'esercizio della prelazione al socio offerente, la nomina di un arbitratore incaricato di stabilire il prezzo di cessione.

12. Nell'effettuare la propria determinazione, l'arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

13. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore, mentre qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia agli amministratori a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.), che saranno inoltrati in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore.

14. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto; ove invece l'offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

15. I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere iscritti presso il competente Registro delle Imprese soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

16. La clausola statutaria che limita il trasferimento delle partecipazioni può essere rimossa solo laddove consti il consenso di tutti i soci.

Art. 17

DIRITTO DI CO-VENDITA (CD. "TAG ALONG")

1. Qualora uno o più soci titolari di quote di categoria "A" (cd. "Soci riceventi") ricevessero un'offerta da parte di un cessionario per l'acquisto di

tutte o parte delle loro quote di partecipazione al capitale sociale che, unitariamente considerate, costituiscano la maggioranza del capitale sociale (cd "Quota di controllo", posseduta da uno o più soci congiuntamente detti anche "Soci di controllo"), gli altri i soci titolari di quote di categoria "A" avranno il diritto di chiedere ai Soci riceventi, i quali quindi saranno obbligati, di fare in modo che il cessionario acquisti, unitamente alle quote dei Soci riceventi, ai medesimi termini e alle medesime condizioni offerte agli stessi, anche le quote dei soci titolari di quote di categoria "A" che ne facessero richiesta (cd. "Diritto di co-vendita").

2. Il predetto Diritto di co-vendita deve intendersi regolato dai termini e dalle condizioni di seguito indicati:

- non appena i Soci riceventi raggiungano con il cessionario un'intesa, anche preliminare, relativa al trasferimento delle proprie quote di partecipazione al capitale sociale, ovvero di una parte delle stesse, che unitariamente considerate costituiscano la "Quota di controllo", i Soci riceventi dovranno informare immediatamente i soci titolari di quote di categoria "A" mediante l'invio di una comunicazione nella quale dovranno essere indicati, a pena di invalidità:

* le quote di partecipazione alle quali si riferisce l'offerta;

* il prezzo proposto da cessionario;

* il nome del cessionario;

* le condizioni generali che regolano il trasferimento proposto;

- una volta ricevuta la comunicazione di vendita, i soci titolari di quote di categoria "A", entro i successivi trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di vendita, avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di esercitare il Diritto di co-vendita di cui al presente articolo mediante l'invio di una comunicazione al Socio ricevente, con una delle modalità sopra esposte;

- entro i successivi venti giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di esercizio del diritto di co-vendita, il socio ricevente dovrà far sì che il cessionario acquisti, unitamente alle quote oggetto di offerta, nei medesimi termini e alle medesime condizioni pattuite, anche una parte delle quote, ovvero tutte, dei soci titolari di quote di categoria "A" che abbiano inviato la dichiarazione di esercizio del Diritto di co-vendita, in ragione delle condizioni di trasferimento;

- qualora, successivamente all'esercizio del Diritto di co-vendita, il cessionario non dovesse permettere il trasferimento di tutte le quote dei soci che abbiano inviato la dichiarazione di esercizio del diritto di co-vendita, il trasferimento non potrà essere realizzato *in toto*;

- i soci titolari delle quote di partecipazione, o parte di esse, oggetto di trasferimento, non rilasceranno alcuna garanzia e non assumeranno obblighi di indennizzo che dovessero essere richiesti in occasione del trasferimento delle loro quote al cessionario, a eccezione delle garanzie relative alla titolarità delle proprie quote e all'assenza di vincoli sulle stesse.

Art. 18

OBBLIGO DI CO-VENDITA (CD. "*DRAG ALONG*")

1. Qualora i soci titolari di quote di categoria "A" (cd. "Soci trascinanti") ricevano da un cessionario un'offerta per l'acquisto di almeno il 50,01% (cinquanta virgola zero uno per cento) del capitale sociale, ovvero sino alla totalità del medesimo (cd. "Quota di controllo"), essi avranno il diritto di pretendere che i soci titolari di quote di categoria "B", che a tal fine saranno obbligati (cd. "Soci trascinati"), trasferiscano allo stesso cessionario, sino alla totalità, la loro partecipazione, ai medesimi termini e alle medesime condizioni pattuite dal cessionario con i Soci trascinanti, purché il prezzo offerto sia tale da far conseguire ai Soci trascinati un valore non inferiore a quello che spetterebbe loro in caso di recesso dalla società, calcolato ai sensi dell'art. 2473 comma 3 c.c. (cd. "Obbligo di co-vendita").

2. L'Obbligo di co-vendita di cui al precedente comma è regolato dai termini e dalle condizioni di seguito indicati:

- non appena i Soci trascinanti ricevessero da un cessionario un'offerta ritenuta congrua relativa alla vendita di una Quota di controllo della società, gli stessi Soci trascinanti dovranno informarne immediatamente gli altri soci, mediante una modalità di comunicazione nella quale dovranno essere indicati, a pena di invalidità, il nominativo del cessionario, i termini e le condizioni dell'offerta, nonché gli altri termini e condizioni pattuiti con il cessionario sulla base dei quali i Soci trascinanti sono disposti a effettuare il trasferimento;

- entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di vendita della quota di controllo, i Soci trascinati saranno tenuti a vendere al cessionario la totalità ovvero la parte proporzionale delle proprie partecipazioni al capitale della società ai medesimi termini e alle medesime condizioni indicati nella comunicazione di vendita della Quota di controllo;

- i soci titolari delle quote di partecipazione (o parte di esse) oggetto di trasferimento, non rilasceranno alcuna garanzia e non assumeranno obblighi di indennizzo che dovessero essere richiesti in occasione del trasferimento della loro partecipazione da parte del cessionario, a eccezione delle garanzie relative alla titolarità delle proprie partecipazione e all'assenza di vincoli sulle stesse;

- l'obbligo di co-vendita di cui al presente articolo potrà essere esercitato dai Soci trascinanti a condizione che le partecipazioni degli altri soci siano valorizzate di un importo almeno pari a quanto determinato ai sensi dell'art. 2437-ter c.c..

Art. 19

MORTE DEL SOCIO

1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per causa di morte.

2. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c., salvo che si proceda alla divisione della quota di partecipazione al capitale sociale.

3. La clausola statutaria che limita o impedisce il trasferimento delle partecipazioni può essere introdotta o rimossa solo laddove consti il consenso di tutti i soci.

TITOLO IV RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 20 RECESSO

1. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro partecipazioni, i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- b) la fusione o la scissione della stessa;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dai presenti patti sociali;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società.

2. Il diritto di recesso spetta, altresì, ai soci:

- a) qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c., nelle ipotesi previste dall'art. 2497-*quater* c.c.;
- b) in caso di introduzione, modificazione o soppressione della clausola compromissoria;
- c) negli altri casi stabiliti dalla legge.

3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.), da inviarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, quest'ultimo dev'essere esercitato non oltre quindici giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

5. In tale ipotesi, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possano dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società medesima.

8. La quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere liquidata al socio receduto ai sensi di legge ed entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

9. Ricevuta la dichiarazione di recesso, l'organo amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci fissando un termine, non superiore a

quindici giorni affinché essi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) da spedire alla società, possano manifestare la propria disponibilità ad acquistare la partecipazione del socio receduto ai sensi di legge.

Art. 21

ESCLUSIONE

1. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa e, conseguentemente, non è possibile escludere i soci ai sensi dell'art. 2473-*bis* c.c..

TITOLO V

DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 22

DECISIONI DEI SOCI

1. I soci decidono sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla loro competenza, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

3. Ogni socio regolarmente iscritto come tale nel competente Registro delle Imprese ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, ma solamente i soci titolari di quote di categoria "A" hanno diritto di voto, che vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

4. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare, con i quozienti di cui al successivo art. 21;
- b) mediante consultazione scritta promossa dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purché dal documento sottoscritto dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;
- c) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dai documenti sottoscritti dai medesimi risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

5. A tal fine l'organo amministrativo dovrà inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.), contenente

la proposta di decisione e l'invito a esprimere il proprio voto per iscritto, entro il termine quindici giorni dal ricevimento della stessa.

6. La decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

7. Ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

8. La documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

9. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2479 comma 4 c.c., devono essere adottate con deliberazione assembleare le decisioni:

- riguardanti la modificazione dell'atto costitutivo;
- riguardanti il compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
- previste dall'art. 2482 *bis* comma 4 c.c.;
- di scioglimento anticipato della società *ex art.* 2481 comma 1 c.c.;
- di nomina dei liquidatori *ex art.* 2487-*ter* c.c.;
- di revoca dello stato di liquidazione *ex art.* 2487 c.c..

10. Le decisioni devono altresì essere adottate con metodo assembleare quando lo richiedano l'organo amministrativo o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 23

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.), ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) risultante dal competente Registro delle Imprese.

2. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

3. L'assemblea dev'essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

4. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove ha sede la società, purché in Italia.

5. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo di svolgimento dell'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;

- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dai presenti patti sociali in ordine allo svolgimento dell'assemblea stessa.

Art. 24

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELIBERAZIONI

1. L'assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza di quelli regolarmente iscritti nel competente Registro delle Imprese alla data di convocazione dell'assemblea, con esclusione dei soci:

- titolari di quote di categoria "B";

- morosi;

- titolari di partecipazioni in relazione alle quali la legge disponga la sospensione del diritto di voto;

- la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria, ove prestate ai sensi dell'art. 2465 c.c., siano scadute o divenute inefficaci.

2. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione, potendo deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

3. Ai sensi dell'art. 2479-*bis* comma 2 c.c., il socio può farsi rappresentare in assemblea e i relativi documenti sono conservati dalla società.

4. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale detenuto dai soci titolari di quote di categoria "A" e ivi rappresentato.

5. Tuttavia, nelle ipotesi di modificazioni dell'atto costitutivo e di decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale detenuto dai soci titolari di quote di categoria "A".

6. L'astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'assemblea.

Art. 25

INTERVENTO E VOTAZIONE A DISTANZA

1. L'assemblea può svolgersi anche con interventi dei soci effettuati a distanza, anche da più luoghi contigui o distanti, mediante collegamento audio e video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

3. I soci che intervengono in assemblea secondo le modalità di cui al presente articolo hanno diritto di voto nei termini di cui all'articolo precedente.

Art. 26

PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

2. L'assemblea nomina un Segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

3. Non occorre l'assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

4. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, nonché accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

5. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune.

6. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea.

7. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

8. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti, con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

9. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali per cui tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

10. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Art. 27

RINVIO DELL'ASSEMBLEA

1. I soci intervenuti che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale detenuto dai soci titolari di quote di categoria "A" hanno il diritto di ottenere, prima della chiusura della discussione, il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto.

Art. 28

ASSEMBLEE SPECIALI

1. Le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci che pregiudichino i diritti dei soci titolari di quote di categoria "B" devono essere previamente approvate dall'assemblea speciale dei soci titolari di quote della categoria interessata, nella quale i medesimi hanno pieno diritto di voto.

2. La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che rappresentino almeno un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

3. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 23, 24, 25, 26 e 27.

4. Gli amministratori e i membri dell'organo di controllo hanno il diritto di partecipare alle assemblee speciali.

5. Le maggioranze sono calcolate in base alla percentuale detenuta dai soci titolari di quote appartenenti alla categoria interessata da ciascuna assemblea speciale.

6. I *quorum* delle assemblee speciali sono calcolati sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 2368 e 2369 c.c., relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 29

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori, con poteri disgiunti in relazione sia agli atti di ordinaria amministrazione che a quelli di straordinaria amministrazione.

2. Ciascun amministratore avrà diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima questa che sia compiuta; a tal fine, l'amministratore che voglia compiere un'operazione dovrà darne avviso agli altri amministratori, i quali possono proporre opposizione a mezzo lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) spedita all'amministratore proponente entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra.

3. In pendenza del termine per esercitare l'opposizione, l'amministratore dovrà astenersi dal compiere l'operazione.

4. Sull'opposizione decideranno i soci con il voto favorevole della maggioranza calcolata in base alla partecipazione al capitale.

5. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

6. Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione o l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

7. Gli amministratori possono essere anche non soci.

8. Possono rivestire la carica di amministratore anche una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche, i quali dovranno designare, tramite deliberazione del proprio organo amministrativo, una persona fisica, appartenente alla propria organizzazione, alla quale sarà attribuito l'esercizio delle funzioni di amministratore.

9. Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Art. 30

COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società.

2. Ferma la competenza concorrente dell'assemblea dei soci, è attribuita agli amministratori la facoltà di deliberare in ordine alla fusione e alla scissione della società nei casi previsti dagli artt. 2505 comma 2 e 2506-ter comma 5 c.c.

3. L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti, nonché nominare institori.

Art. 31

DURATA IN CARICA, REVOCA E CESSAZIONE DALL'INCARICO

1. Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

2. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea dei soci in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

3. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) da inviarsi a ciascuno dei soci.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, decadono tutti gli amministratori e quelli rimasti in carica hanno l'obbligo di convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo, potendo nel frattempo compiere solamente gli atti di ordinaria amministrazione.

5. La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è ricostituito.

6. La nomina e la cessazione degli amministratori per qualsiasi causa deve essere iscritta nel competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2475 comma 2 c.c..

Art. 32

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Quando è costituito un Consiglio di Amministrazione esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più Vice Presidenti, ove non vi abbiano provveduto i soci.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio medesimo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

3. Il Consiglio può nominare un Segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

5. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

6. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci, se nominati, periodicamente con cadenza almeno trimestrale e, in ogni caso, ogni sei mesi, sull'andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

7. In ogni caso non possono essere attribuite agli organi delegati la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 c.c..

8. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche all'infuori del Comune dove ha sede la società, purchè in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

9. La convocazione è effettuata almeno otto giorni prima della riunione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta

elettronica certificata (p.e.c.), ovvero mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

10. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno due giorni.

11. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

12. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

14. Il voto non può essere manifestato per rappresentanza.

15. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori in carica, il sindaco unico e tutti i membri del collegio sindacale, ove nominato.

16. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

17. Salvo quanto previsto all'art. 2475 comma 5 c.c., le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo posta elettronica certificata entro il termine indicato nella richiesta, purchè dal documento sottoscritto dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

18. In tal caso, la decisione è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art. 33

COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

1. Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico, un compenso determinato dai soci secondo le modalità di cui agli articoli precedenti.

2. L'assemblea dei soci potrà altresì prevedere, a favore degli amministratori, un'indennità per la risoluzione del rapporto (Trattamento di Fine Mandato - T.F.M.), individuandone l'ammontare ovvero i criteri per la sua quantificazione mediante l'accantonamento dei relativi importi o mediante polizze assicurative.

Art. 34

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.

3. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

TITOLO VII CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ SOCIALE

Art. 35

POTERI DI CONTROLLO DEI SOCI

1. I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di ottenere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali.
2. Essi potranno altresì, una volta ogni semestre, consultare anche tramite professionisti di loro fiducia, purché iscritti nei relativi albi o registri di appartenenza, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.
3. La facoltà di ispezione è sospesa durante tutto il periodo in cui l'organo amministrativo deve predisporre il bilancio.
4. Tanto le richieste che le relative risposte verranno custodite a cura dell'organo amministrativo e verranno trasmesse in copia al Sindaco Unico, ai Sindaci o al revisore, se nominati.
5. I soci non potranno divulgare le notizie e le informazioni ottenute nell'esercizio dei diritti di controllo, se non all'esclusivo fine della tutela dei loro diritti e di quelli della società in sede di ricorso alla Magistratura civile e penale.
6. Sarà facoltà dell'organo amministrativo far partecipare alle predette ispezioni il Sindaco Unico o i Sindaci, se nominati, ovvero un professionista di propria fiducia.

Art. 36

ORGANO DI CONTROLLO

1. Nei casi in cui la legge preveda la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, la società nomina uno o più sindaci o un revisore, ai sensi dell'art. 2477 c.c..
2. La nomina dell'organo di controllo è riservata alla competenza dei soci.
3. Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti; il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del Collegio stesso.
4. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.
5. Il Sindaco o i Sindaci, ovvero il revisore, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.
6. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

7. Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

8. L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-*bis* c.c. e può esercitare la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409-*bis* comma 2 c.c., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa.

9. In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

10. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 c.c. Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478 comma 1 n. 4) c.c..

11. Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 2477 c.c., la società non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dei soci.

TITOLO VIII ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 37

ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 gennaio e si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Art. 38

BILANCIO

1. Al termine di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, da sottoporre all'approvazione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dello stesso.

2. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 39

DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili, i quali saranno distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40

IPOTESI E PROCEDURA

1. La società si scioglie ed entra in stato di liquidazione nei casi previsti dalla legge.

2. La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più Liquidatori.

3. Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento l'assemblea, convocata senza indugio dall'organo amministrativo, delibera in materia di:

- a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
- b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Art. 41

REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

1. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze di cui agli articoli precedenti e in tal caso il socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.
2. La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

PUBBLICAZIONE DEI PATTI PARASOCIALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nel Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 18592 del giorno 26 giugno 2013 e successive modifiche e integrazioni, in caso di esistenza o nuova sottoscrizione di patti parasociali i soci si obbligano a rendere disponibile all'organi amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti, affinché venga pubblicata sul sito *internet* della società.

Art. 42

SOCIO UNICO

1. Nel caso in cui l'intera partecipazione appartenga a un solo socio ovvero muti la persona di questo, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2470 c.c. e, nel caso in cui si costituisca o ricostituisca la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.
2. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
3. Le suddette dichiarazioni devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

Art. 43

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché

mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-*bis* comma 2 c.c..

Art. 44

RINVIO

1. Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, si richiamano le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata, nonché quelle del d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012, e sue successive modificazioni.